

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP)

Modifica del 9 dicembre 2008

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005¹ concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive è modificata come segue:

Art. 1 **Necessità**

¹ Chi, a titolo professionale o commerciale, applica un procedimento o impiega prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

² Il titolare di un'autorizzazione speciale può dirigere terzi nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito della sua autorizzazione. Egli deve:

- a. essere presente al minimo una volta alla settimana presso le piscine collettive di cui è responsabile, e
- b. assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliare quest'ultimo in modo appropriato.

Art. 1a **Definizioni**

¹ Per procedimenti e prodotti ai sensi della presente ordinanza s'intendono:

- a. i biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l'allegato 10 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sui biocidi (OBioc);
- b. tutti i procedimenti o i prodotti applicati allo scopo di lottare contro sostanze o organismi nocivi nell'acqua delle piscine oppure di ritardarne o impedirne la comparsa.

² Per piscine collettive si intendono piscine con vasche artificiali utilizzate dalla comunità, in particolare:

- a. piscine coperte;
- b. piscine all'aperto;

¹ RS 814.812.31

² RS 813.12

- c. piscine scolastiche e per l'apprendimento del nuoto;
- d. piscine terapeutiche;
- e. piscine d'albergo;
- f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
- g. piscine in centri di vacanza;
- h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell'acqua.

Art. 7 cpv. 2^{bis}

^{2bis} A tal fine, l'UFSP sente le autorità cantonali d'esecuzione.

Art. 7a Rifiuto del riconoscimento

¹ In casi motivati, l'autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all'articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l'autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

² La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

9 dicembre 2008

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin